

	<u>STATUTO</u>	
	Art. 1. E' costituita con sede in Bari, all'indirizzo	
	indicato nell'atto costitutivo o successivamente con delibera	
	del Consiglio Direttivo, quale Ente del terzo settore,	
	un'associazione denominata "SCUOLE DIFFUSE IN PUGLIA - APS"	
	in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.	
	L'associazione potrà aggiungere alla propria denominazione la	
	sigla ETS all'atto del conseguimento dell'iscrizione nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il	
	trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso	
	Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.	
	Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà	
	essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello	
	statuto.	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 1.1 (Marchio e sue modalità d'uso)	
	Il Marchio di "SCUOLE DIFFUSE IN PUGLIA" è registrato presso	
	la Camera di Commercio di Bari. La registrazione tutela	
	qualunque variante cromatica del segno distintivo.	
	Il Marchio rappresenta simbolicamente il percorso storico e	
	di nascita del Coordinamento "La Scuola che vogliamo - Scuole	
	diffuse in Puglia" e fa parte integrante dell'immagina	
	coordinata assunta nella relativa pagina facebbok e	
	all'interno dei documenti prodotti.	
	L'uso del Marchio è riservato ai soggetti aderenti	

	all'Associazione	previa autorizzazione del Consiglio
	Direttivo.	
	Le modalità d'uso del marchio "La Scuola che vogliamo -	
	Scuole diffuse in Puglia" potranno essere le seguenti:	
	- su vetrofanie, autoadesivi, biglietti di visita, banner su	
	propri siti web;	
	- su carta da lettere e documentazione fiscale;	
	- su documenti, cataloghi, depliant, insegne, gadget e altre	
	forme di pubblicità. anche telematica, radiofonica e	
	televisiva.	
	Il Marchio non potrà essere usato in modo tale da poter	
	essere confuso o assimilato ai marchi, all'associazione o	
	alla denominazione sociale del Socio (sia esso persona fisica	
	o giuridica). Potrà invece essere abbinato ad altro Marchio	
	collettivo, previa autorizzazione scritta del Consiglio	
	Direttivo.	
	Nessuna modifica del Marchio nel suo aspetto grafico e	
	verbale è consentita, così come non è consentita alcuna	
	variazione rispetto alle modalità d'uso del Marchio stabilite	
	nel presente Statuto.	
	FINALITA' E ATTIVITA'	
	Art. 2. L'associazione "SCUOLE DIFFUSE IN PUGLIA - APS", più	
	avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai	
	principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e	
	persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	

	Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei	
	propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice	
	del Terzo Settore:	
	"- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22	
	giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	

	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223,	
	e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	

	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di	
	cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,	
	della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata."	
	Ed in particolare persegue le seguenti finalità:	
	- Promuovere e tutelare i diritti dell'Infanzia e	
	dell'adolescenza in Puglia e su tutto il territorio nazionale	
	in applicazione della Convenzione ONU sui Diritti	
	dell'Infanzia del 1989 ratificata dall'Italia con la Legge n.	
	176/91;	
	- Difendere il Diritto allo Studio in Puglia e su tutto il	
	territorio nazionale vigilando sull'effettiva applicazione	
	dell'Art. 34 della Costituzione Italiana e dell'Art. 14	
	della Costituzione europea;	
	- Promuovere un nuovo paradigma educativo basato sul	
	principio dell' "educazione emozionale", empatica e dolce;	
	- Promuovere il modello della "Scuola diffusa" quale modello	
	di Scuola sostenibile anche in situazioni d'emergenza	
	(scenari pandemici, epidemici, calamità, guerre, etc.);	
	- Promuovere l'Outdoor education quale pratica pedagogica	
	strutturale all'interno di ogni ordine di Scuola;	

	- Promuovere la definizioni di curricula scolastici che	
	contemplino al proprio interno le Arti dello Spettacolo dal	
	vivo (Teatro, Musica e Danza) in ogni ordine di Scuola ed	
	indirizzo di studio;	
	- Difendere in ogni sede civica, giuridica ed istituzionale i	
	diritti dei minori e delle loro famiglie con un'attenzione	
	specifica ai nuclei in condizioni di fragilità (economica e	
	sociale);	
	- Contrastare la povertà educativa;	
	- Difendere i Diritti dei minori diversamente abili e delle	
	loro famiglie vigilando attivamente sulle politiche e le	
	strategie pubbliche per l'inclusione scolastica, lavorativa,	
	culturale e sociale;	
	- Progettare in collaborazione con Istituzioni pubbliche e	
	private, movimenti civici, reti nazionali di cittadini,	
	Istituzioni Scolastiche, Universitarie e culturali percorsi	
	educativi e sociali sostenibili con un'attenzione particolare	
	al futuro delle nuove generazioni;	
	- Difendere e tutelare l'ambiente vigilando sull'applicazione	
	nei territori di riferimento delle agende europee e dei Patti	
	internazionali sul clima, la Mobilità sostenibile, le energie	
	rinnovabili;	
	- Promuovere la "Scuola Aperta al Territorio" anche	
	attraverso la sottoscrizione di Patti collaborazione con Enti	
	ed Istituzioni Scolastiche;	

	- Promuovere l'autentica Partecipazione dei Cittadini alle	
	decisioni pubbliche;	
	- Promuovere e diffondere la Cultura della genitorialità e	
	della cittadinanza attiva e consapevole;	
	- Diffondere la Cultura della Solidarietà e della	
	Cooperazione;	
	- Difendere i Diritti dei Migranti e delle popolazioni	
	straniere residenti in Puglia con un'attenzione particolare	
	ai minori stranieri non accompagnati.	
	Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le	
	seguenti attività:	
	- Attività di Advocacy a tutela dei Diritti di tutti i Minori	
	senza esclusione di razza, religione, estrazione sociale,	
	provenienza, condizione;	
	- Attività di Ricerca e pubblicazione di studi scientifici	
	sui temi dell'Educazione e del Benessere dei minori;	
	- Creazione di una "Scuola Genitori" per la promozione di una	
	genitorialità consapevole;	
	- Organizzazione di attività ludico-educative per bambini e	
	per ragazzi;	
	- Sottoscrizione e Promozione di Patti di collaborazione per	
	la Ideazione, organizzazione, gestione di progetti ed	
	iniziative di prossimità anche attraverso l'uso in orario	
	extra-scolastico di Cortili e spazi scolastici per la	
	realizzazione di iniziative educative a contrasto della	

	povertà educativa, sociale e culturale dei minori e delle	
	loro famiglie e per la promozione socio-culturale del	
	Territorio;	
	- Attività di Animazione e valorizzazione di Biblioteche	
	scolastiche, Atelier artistici e Musei didattici; anche in	
	collaborazione con altre realtà del terzo settore e del	
	privato sociale;	
	- Laboratori ludici per l'insegnamento delle lingue straniere;	
	- Servizi di mediazione linguistico-culturale e	
	interculturale;	
	- Progetti educativi per la prevenzione del disagio e della	
	devianza minorile;	
	- Percorsi di alfabetizzazione emotiva;	
	- Attivazione di progetti di agricoltura sociale anche con la	
	creazione di orti urbani e didattici;	
	- Progetti di prevenzione del Bullismo, del Cyberbullismo e	
	delle dipendenze da videogiochi e social network;	
	- Organizzazione di eventi (spettacoli, festival, rassegne	
	cinematografiche, presentazioni di libri, etc.);	
	- Azioni volte a migliorare il processo educativo sia	
	attraverso azioni didattiche indoor sia outdoor attraverso la	
	partecipazione a bandi pubblici e privati, anche promuovendo	
	campagne di crowdfunding;	
	- Attivazione di reti con le realtà educative, sociali,	
	culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio	

	regionale, nazionale ed internazionale;	
	- Organizzazione di corsi, incontri, conferenze, dibattiti,	
	eventi pubblici ed ogni altra iniziativa a sostegno dei	
	progetti formativi che abbiano ricaduta sul territorio	
	cittadino e regionale, in particolar modo a sostegno della	
	genitorialità;	
	- Promozione e Sperimentazione nelle Scuole dell'Infanzia e	
	primaria di progetti di "didattica outdoor" sul modello dell'	
	Asilo e della Scuola "del Bosco" e "del Mare";	
	- Promozione e Sperimentazione di progetti di "Scuola	
	diffusa" per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo e	
	di Secondo Grado in collaborazione con Musei, Teatri, Cinema,	
	redazioni giornalistiche, Soprintendenze;	
	- Progettazione e conduzione di Laboratori artistici,	
	musicali, teatrali e coreutici all'interno di ogni ordine di	
	Scuola ed indirizzo di studio;dfrswa	
	· Partecipazione a bandi per favorire l'accesso dei	
	bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze	
	interessate/i da deprivazione socioculturale a servizi	
	ludico-educativi e culturali in genere anche per prevenire	
	fenomeni di disagio giovanile e di devianza;	
	- Redazione di progetti che promuovano la cultura del riuso e	
	della cura dei beni e degli spazi comuni con particolare	
	attenzione e riferimento ai beni pubblici in stato di	
	abbandono;	

	- Manutenzione e allestimento anche attraverso l'istituzione	
	di laboratori creativi e di autoproduzione di spazi aperti di	
	proprietà pubblica (terreni incolti in stato di abbandono);	
	- istituzione di collaborazioni con Istituti di istruzione	
	secondaria di secondo grado a sostegno di azioni di	
	orientamento in uscita anche per la prevenzione di fenomeni	
	di dispersione ed abbandono scolastico;	
	- Organizzazione di iniziative di formazione e di	
	aggregazione per i genitori;	
	- Reperimento di fondi per finanziare eventuali specifiche	
	attività proposte dalle famiglie del territorio;	
	Organizzazione di Eventi culturali (rassegne	
	cinematografiche, spettacoli, conferenze, dibattiti,	
	presentazione di libri, etc);	
	- Organizzazione di workshop, convegni, seminari, campagne di	
	comunicazione orientate alla sensibilizzazione della	
	collettività ai bisogni educativi, didattici, sociali di	
	tutti i bambini e le bambine, le ragazze ed i ragazzi e dei	
	giovani.	
	Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività	
	l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi	
	l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri	
	organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide	

	finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e	
	privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017	
	l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto	
	a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali	
	rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti	
	con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali	
	attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita	
	delibera.	
	SOCI	
	Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro	
	che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano	
	impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi	
	come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di	
	lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al	
	cinquanta per cento del numero delle associazioni di	
	promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica	
	di socio è subordinato al pagamento della quota associativa	
	annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere	
	presentata al Consiglio Direttivo che deciderà	
	sull'accoglimento o il rigetto della domanda dell'aspirante.	
	L'adesione del socio è annotata nel libro soci a cura del	
	Consiglio Direttivo, previo versamento della quota	
	associativa per un anno.	

	Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere	
	comunicato per iscritto all'interessato specificandone i	
	motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante	
	socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare	
	ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel	
	corso della sua prima riunione.	
	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte	
	le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare	
	con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle	
	cariche sociali e di svolgere le attività comunemente	
	concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri	
	sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da	
	evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di	
	recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,	
	dall'associazione. I diritti di partecipazione non sono	
	trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma	
	versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I	
	soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non	
	hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le	
	norme dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e	
	le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi	
	associativi; di mantenere un comportamento nei confronti	
	dell'Associazione improntato ai principi di buona fede e	

	correttezza; di versare la quota associativa in modo regolare.	
	PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	Art. 11. La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale forma di	
	recesso avrà decorrenza immediata fermo restando l'obbligo di	
	pagamento della quota sociale per l'anno in corso;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che tengono	
	comportamenti scorretti che contrastano con gli scopi	
	dell'Associazione, ovvero compiono persistenti violazioni di	
	norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza	
	adeguata ragione rimangano in condizione di inattività	
	prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata	
	dal Consiglio Direttivo che, prima di procedere	
	all'esclusione, contesta per iscritto al socio gli addebiti,	
	riconoscendogli diritto di replica.	
	Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d)	
	il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare	
	ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre	
	60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto a restituzione	
	delle quote associative versate.	
	VOLONTARI	

	Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono	
	all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo	
	personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese	
	di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs.	
	117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere	
	rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai	
	sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino	
	l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150	
	(centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio	
	Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di	
	volontariato per le quali è ammessa questa modalità di	
	rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo	
	e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di	
	cui il volontario è socio o associato o tramite il quale	
	svolge la propria attività volontaria. Non si considera	
	volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli	
	organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci	

	che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18,	
	comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento	
	dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito	
	registro.	
	SOVVENTORI	
	Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti come sostenitori	
	tutte le persone fisiche che, condividendone gli ideali,	
	danno un loro contributo economico libero e volontario. I	
	sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto	
	di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere	
	informati delle iniziative che vengono di volta in volta	
	intraprese dall'associazione.	
	LAVORATORI	
	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, purché non volontari,	
	laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività	
	d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e	
	al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il	
	numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o	
	al 5 per cento del numero degli associati.	
	ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE	

	Art. 15. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive.	
	L'ASSEMBLEA	
	Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano che indirizza	
	l'attività dell'Associazione ed è composta da tutti i soci;	
	ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro	
	degli associati da almeno tre mesi. Le persone giuridiche	
	(associazioni, aps, e altri organismi associati) iscritte nel	
	libro degli associati da almeno tre mesi e rappresentate in	
	assemblea dal proprio Presidente o suo delegato hanno diritto	
	a 3 (tre) voti.	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la	
	convoca:	
	- almeno una volta all'anno;	
	- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per	
	l'approvazione del bilancio;	
	- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	
	- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo	
	degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce	
	in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima	

	convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione,	
	che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni	
	prima del giorno previsto mediante invio di lettera	
	raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente	
	controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con	
	altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza	
	dell'avvenuta ricezione della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e	
	sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti	
	oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti	
	i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio	
	definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- discute ed approva il bilancio;	
	- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	- definisce il programma generale annuale di attività;	
	- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri,	
	determinandone previamente il numero dei componenti;	
	- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei	
	componenti dell'Organo di controllo, determinandone	
	previamente il numero dei componenti;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori	

	assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto	
	dal Consiglio Direttivo per il funzionamento	
	dell'associazione;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.	
	11;	
	- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento	
	di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;	
	- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine	
	del Giorno;	
	- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza	
	di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per	
	delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce	
	all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è	
	valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli	
	intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero	
	massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento	

	all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero	
	l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni	
	dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	
	Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in	
	presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo	
	scioglimento dell'associazione e devoluzione del	
	patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti	
	del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si	
	procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle	
	cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio	
	segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente	
	esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del	
	dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario	
	dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario	
	stesso.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3	
	(tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti	
	dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori	

	che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica	
	tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del	
	bilancio del terzo esercizio della carica.	
	I suoi componenti sono rieleggibili.	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,	
	dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se	
	eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato,	
	il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri	
	entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono	
	chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo	
	settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di	
	essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il	
	domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è	
	attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se	
	disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza	
	attribuito agli amministratori è generale ed eventuali	
	limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte	
	nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente	
	ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La	
	convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede	

	sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure	
	a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della	
	riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo	
	può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole	
	24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi	
	interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono	
	palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le	
	persone. E' consentita la riunione telematica su piattaforme	
	che consentano l'identificazione dei partecipanti e	
	l'interazione in tempo reale in audio e video.	
	Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione dell'associazione e dura in carica tre	
	anni; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la	
	realizzazione del programma di attività che non sia riservato	
	per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei	
	soci. Nello specifico:	
	- elegge tra i propri componenti il presidente;	
	- elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	- elegge il tesoriere e il segretario;	
	- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione;	
	- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di	
	attività;	

	- individua le attività diverse da quelle d'interesse	
	generale esperibili dall'associazione;	
	- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo	
	presenta all'Assemblea per la discussione e la sua	
	approvazione;	
	- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il	
	bilancio sociale e lo Presenta all'Assemblea per la	
	discussione e la sua approvazione;	
	- conferisce procure generali e speciali;	
	- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone	
	mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento	
	dell'associazione e degli organi sociali;	
	- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi	
	soci;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal	
	Presidente;	
	- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o	
	più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga	
	attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa	
	fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni	
	suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi	
	Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica	
	all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri	

	in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare	
	l'Assemblea per nuove elezioni.	
	IL PRESIDENTE	
	Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in	
	carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a	
	riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a	
	rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad	
	altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In	
	caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate	
	dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità	
	può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla	
	ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio	
	Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali	
	provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il	
	Presidente.	
	IL TESORIERE	
	Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e	
	aggiornare i libri contabili e di predisporre materialmente	
	la bozza di bilancio sulla base delle determinazioni assunte	
	dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di	
	operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà	
	di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di	
	traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e	
	comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le	

	mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera	
	e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui	
	limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.	
	IL SEGRETARIO	
	Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere	
	aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea	
	che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia	
	unitamente al libro soci.	
	L'ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 29.	
	Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati	
	dall'articolo 30 del CTS l'Assemblea elegge un Organo di	
	Controllo, anche monocratico.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso	
	di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	

	funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'Organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
	dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,	
	la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo	
	qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità	
	delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di	
	contributi pubblici da gestire.	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo	
	contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.	
	Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale	

	dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si	
	riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale	
	dell'organo e il numero dei componenti.	
	In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore	
	dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della	
	complessità delle attività organizzate o in ragione della	
	rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il	
	bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per	
	l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal	
	rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli	
	oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento	
	delle finalità statutarie.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila	
	virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma	
	del rendiconto finanziario per cassa.	

	Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	a) quote associative degli aderenti;	
	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi	
	internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al	
	sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e	
	produttive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui	
	all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie	
	e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui	
	all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo	
	pervenga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di	
	interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per	
	cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	
	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	

		d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art. 34.	Il patrimonio sociale deve essere utilizzato,	
		secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il	
		conseguimento delle finalità dell'associazione.	
		Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,	
		esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane	
		di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione,	
		anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
		riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
		lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
		componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
		di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
		rapporto associativo.	
		LIBRI SOCIALI	
	Art. 35.	L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
		a) libro degli associati;	
		b) registro dei volontari;	
		c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
		assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali	
		redatti per atto pubblico;	
		d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
		direttivo e di eventuali altri organi sociali.	
		PUBBLICITA' E TRASPARENZA	
	Art. 36.	Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale	
		pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività	

	dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o	
	rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il	
	libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni	
	dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora	
	eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali	
	devono essere messi a disposizione dei soci per la	
	consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso	
	professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste	
	di accesso alla documentazione vanno indirizzate al Presidente	
	dell'associazione.	
	BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE	
	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate, sono superiori a 100 (cento) mila euro annui,	
	l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet	
	della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2,	
	art. 14 - CTS) gli eventuali emolumenti, compensi o	
	corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti	
	degli organi di controllo e ai dirigenti.	
	SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI	
	Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso	
	dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste	
	dell'art. 20, comma 2 dello statuto.	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio	
	dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su	

	proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea,	
	sarà interamente devoluto, previo parere positivo	
	dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo	
	settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad	
	altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione	
	Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti	
	beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è	
	tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di	
	parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni	
	previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
	RINVIO	
	Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa	
	riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia,	
	con particolare riferimento al CTS, alle norme vigenti in	
	materia di Terzo Settore e Associazionismo, al Codice civile.	
	I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali	
	l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria	
	attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla	
	disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.	
	Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e	
	gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di	
	qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un	
	tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai	
	sensi della vigente normativa.	
	F.to Dora Bianca Sicilia - Paolo Stefani - Daniela Caterino	

[illegible]